

TECA

FFICIALI

UNIVERSITÀ

DEGL

BIBLIOTECA
PUBBL. UFFICIALI
540
2
DEGLI STUDI
VENEZIA UNIVERSITÀ

560/2

h. s. c.

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO
IN VENEZIA

✱

NOTE DELLA COMMISSIONE ACCADEMICA
PER IL PROGETTO DEL REGOLAMENTO
GENERALE ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

in applicazione alla Legge 29 Marzo 1913 n. 268

VENEZIA 10 MAGGIO 1913

VENEZIA
PREMIATE OFFICINE GRAFICHE CARLO FERRARI
1913



In rapporto alle discipline regolamentari, che dovranno costituire il complemento necessario della legge 20 marzo 1913 n. 268, il Corpo Accademico della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia si permette di manifestare, per nostro mezzo, il proprio avviso, esclusivamente ispirato al benessere della istituzione e all'incremento degli studi. E si permette altresì di proporre alcune formule regolamentari, in particolar modo attinenti all'ordinamento della stessa Scuola di Venezia, nei riguardi didattici, amministrativi e finanziari, non per invadere indebitamente la competenza dell'Autorità Superiore, ma per esprimere il suo modesto pensiero nel modo più efficace e più breve. Non è dubbio d'altra parte che il regolamento generale da promulgarsi in esecuzione alla suddetta legge, deve, a norma dell'art. 9, disciplinare anche le Sezioni Magistrali di Venezia, e contenere le norme fondamentali di organizzazione per tutti gli istituti di insegnamento commerciale superiore.

*
**

Nei riguardi didattici, è da osservare anzi tutto che la legge 20 marzo 1913, richiamandosi al R. Decreto 27 giugno 1909 n. 517, conferma nell'Istituto Superiore di Venezia il triplice carattere di Scuola di Commercio, di Consolato e di Magistero: donde l'esistenza di cinque Sezioni o Facoltà speciali, con diversità di ordinamento e di fine, che danno luogo ad una larga divisione di lavoro scientifico e didattico, pur ricollegandosi nella unità organica di una vera e propria *Universitas Studiorum*.

Da ciò consegue che talvolta l'abbinamento di due diverse materie in una medesima cattedra, pur essendo possibile nei particolari riguardi della Sezione di Commercio, non è menomamente giustificato nei riguardi della Sezione consolare o di una Sezione di magistero. Chè anzi una medesima disciplina può reclamare una trattazione essenzialmente diversa, secondo le speciali finalità della Facoltà o Sezione, alla quale si riferisce.

Così, ad esempio, si comprende come l'economia politica e la scienza delle finanze possano dar luogo ad un corso unico nella Sezione di Commercio, ma non mai nella sezione magistrale di economia e di diritto, che deve creare dei professori di economia politica e di diritto finanziario. Così pure si spiega nella Sezione di Commercio una cattedra istituzionale di diritto pubblico, ma sarebbe inconcepibile che un tale insegnamento dovesse rendere superfluo nella suddetta Sezione di magistero un corso specifico di diritto costituzionale e amministrativo, e nella Sezione consolare un corso di diritto internazionale pubblico e privato. E si potrebbero moltiplicare gli esempi nei riguardi della ragioneria, delle lingue moderne e di altre discipline.

In base a tali concetti è delineato, nei primi sette articoli che si propongono, l'ordinamento interno delle Sezioni speciali della scuola di Venezia, in modo che gli studi propri di una Facoltà o Sezione sieno di sussidio immediato e diretto agli studi propri delle altre; limitando però l'integrazione reciproca degli studi stessi in quei giusti confini, che sono logicamente determinati dalle più elementari esigenze dell'insegnamento superiore e dalla necessità di non porre i docenti della Scuola di Venezia in una condizione di evidente inferiorità, di fronte ai Corpi accademici delle altre Scuole, dove non esiste che la sola Sezione di Commercio.

L'ordinamento di siffatte Sezioni o Facoltà speciali, pur non ispirandosi a innovazioni radicali e profonde, che potrebbero ferire lo svolgimento gradualmente progressivo di discipline scolastiche tradizionali, già suffragate dai benefici di una lunga esperienza, non si limita tuttavia alla semplice conferma dello stato di fatto, anteriore alla legge 20 marzo 1913, ma contiene miglioramenti notevoli ed implica la costi-

tuzione di nuove cattedre fondamentali. Si propongono così gl'insegnamenti storici del diritto, degli istituti economici e della ragioneria nelle rispettive sezioni di magistero, nonchè una cattedra di legislazione coloniale e una di geografia e storia delle colonie, reclamata oggimai dalle vigorose espansioni dello Stato nelle regioni d'oltre mare. E nei riguardi della Sezione magistratale di lingue straniere, già rafforzata da alcune cattedre di natura complementare, come quelle di arabo e di lingua giapponese, si propone l'insegnamento fondamentale della grammatica e lessicologia latina, e quello della storia comparata delle letterature moderne, facendo voti che possa, in un tempo più o meno prossimo, costituirsi pure una cattedra di filologia romanzo-germanica.

È da osservare tuttavia che la Scuola Superiore di Venezia, come corpo morale, non fornito di facoltà tributarie, non potrebbe sostenere la costituzione integrale e immediata di tutte le cattedre che si propongono, senza compromettere la solidità del proprio bilancio. Donde la proposta dell'art. 8, che prudentemente subordina alle condizioni del bilancio stesso la graduale introduzione delle nuove discipline nell'ordinamento organico dell'istituto, a cominciare dalle cattedre della Sezione magistratale di lingue.

L'applicazione del sistema in progetto è finalmente delineata in cinque tabelle orarie, che fissano l'ordine degli studi e le distribuzioni degli insegnamenti per ciascuna delle cinque sezioni.

Il valore di un ordinamento scolastico non può infatti desumersi da semplici concezioni speculative, senza indagarne la possibilità dell'attuazione pratica. Gli orari pletorici, che costringono gli allievi ad assistere a lezioni ed esercitazioni pratiche per più di sei ore al giorno, sono evidentemente pregiudizievole allo sviluppo di ogni proficua energia e alle sorti della cultura nazionale. D'altra parte gli stessi insegnanti non sono già retribuiti, come i lavoratori a cottimo, in rapporto esclusivo alla quantità delle prestazioni didattiche, ma anche in vista del loro contributo personale all'incremento degli studi e del valore effettivo degli insegnamenti prestati.

Per ciò che attiene all'ammissione degli allievi nel novero degli studenti effettivi delle RR. Scuole Superiori di Commercio, la materia è già largamente

disciplinata dall' art. 6 della legge 20 marzo 1913. La Commissione accademica si limita quindi ad esprimere l' avviso, che i principi generali ed incondizionati, di cui al suddetto art. 6, hanno implicitamente abrogato l' art. 1 del R. Decreto 19 giugno 1905 n.º 19, sanzionante la possibilità delle ammissioni dirette al 2º corso.

In rapporto agli esami di promozione, i sottoscritti propongono all' art. 9, che siano richiamate in argomento le norme regolamentari universitarie, fissandosi, come regola, il carattere orale delle prove. Propongono tuttavia anche l' esperimento in iscritto per gli esami di lingue e di letteratura; riconoscono egualmente utile un esperimento siffatto nei riguardi del Banco modello, nonchè una prova di carattere pratico nell' esame di merceologia. Qualora, poi, il regolamento governativo voglia proclamare la massima, che non sono validi i corsi di durata inferiore alle cinquanta lezioni all' anno, è evidentemente necessario che un tal numero si riferisca alle sole materie che reclamano tre ore settimanali di scuola.

In quanto agli esami di laurea, attualmente disciplinati dal regolamento approvato con Decreto ministeriale del 20 aprile 1907 n. 10560, ad avviso dei sottoscritti, non si appalesa necessaria nessuna radicale modificazione al sistema in vigore. Si propone soltanto, all' art. 10, che le tesi orali sieno determinate in numero di due, e sieno entrambi discusse avanti alla Commissione esaminatrice. L' estrazione a sorte di due tesi fra i cinque temi, precostituiti dallo stesso candidato, non dette in pratica risultati assai vantaggiosi. Mentre lo studio di cinque quesiti non accresce gran fatto la cultura generale dell' allievo, questi, nell' incertezza dei temi da discutere, non dà opera a nessuna ricerca individuale e provvede più superficialmente alla preparazione dovuta.

Per ciò che attiene in fine agli esami di magistero, che hanno luogo presso la R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, per l' abilitazione all' insegnamento dell' economia politica e del diritto, della ragioneria e delle lingue straniere nelle scuole medie di secondo grado, la delicata materia è già provvidamente disciplinata da circa un trentennio dal regolamento approvato con R. Decreto del 24 giugno 1883 n. 1547 (Serie 3): e sotto l' impero di tali norme

si andarono formando consuetudini scolastiche, non meno proficue, secondo i dettami dell'esperienza. Ma pur confermandosi l'utilità delle vigenti discipline, non si nega che qualche miglioramento sarebbe necessario. Si propone frattanto all'art. 11 che, aboliti oggimai gli antichi certificati di corso compiuto, gli allievi della Scuola non possano presentarsi alle prove di abilitazione, se non abbiano conseguito il diploma di laurea nella rispettiva Sezione di magistero. L'accoglimento di una tale proposta impedirebbe ai licenziati dall'Istituto tecnico di aspirare ai diplomi di magistero in ragioneria, in concorrenza coi licenziati dalla Scuola Superiore di Venezia, secondo l'incongruente disposizione dell'articolo 4 n. 2 del ricordato regolamento del 24 giugno 1883.

Di fronte al recente connubio della cattedra di economia politica con quella del diritto nei R. R. Istituti di 2° grado, sarebbe assai vantaggiosa l'unificazione degli esami di diploma nella corrispondente Facoltà di magistero. Ma si ritiene che un tal provvedimento non trovi ostacolo nelle norme regolamentari del 1883 e possa quindi attuarsi, colle opportune modalità, per semplice disposizione di carattere interno.

*
* *

Nel campo amministrativo i sottoscritti ritengono di non poter interloquire che in rapporto ai tre soli argomenti, che più direttamente interessano alla organizzazione del Corpo Accademico, in rapporto cioè all'incarico della Direzione, al conferimento delle cattedre di ruolo e alla nomina degli assistenti.

È noto come l'art. 2 della legge 20 Marzo 1913 abbia stabilito il principio generale di massima, che il Direttore deve nominarsi fra i professori ordinari di ciascuna Scuola, con decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: Il legislatore non ha determinato però, nè le modalità preparatorie dell'atto costituzionale di nomina, nè la durata della funzione direttiva. Da ciò consegue, ad avviso dei sottoscritti, che il ricordato art. 2 non implica l'abrogazione tacita delle disposizioni statutarie delle singole Scuole, in quanto abbiano rico-

nosciuto il sistema generale della nomina regia, pur avendo stabilito, come norma di procedimento, la formazione di una terna di eleggibili, e pur avendo escluso la durata vitalizia del suddetto ufficio.

Ma per la speciale ipotesi che il regolamento generale governativo intenda unificare anche in questa materia l'ordinamento interno dei corpi morali, si propone all'art. 12, che S. E. il Ministro scelga in una terna di professori ordinari, votata dal Corpo Accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione e di vigilanza; e che l'eletto duri in carica per un triennio.

La Commissione ritiene infatti che nel campo dell'insegnamento superiore le funzioni direttive non possono esercitarsi con vera efficacia, se non da chi effettivamente riscuota la fiducia dei propri colleghi: d'altra parte se la formazione della terna e la durata temporanea dell'ufficio si accolgono nell'ordinamento governativo degli istituti universitari di Stato, non si possono ragionevolmente escludere dall'ordinamento degli istituti superiori di commercio, che l'articolo 1 della legge organica ha eretto in corpi morali autonomi con personalità giuridica di per sè stante.

Per ciò che si riferisce al conferimento delle cattedre, la legge 20 Marzo 1913 ha sanzionato, di regola, la benefica legge del concorso pubblico e per la nomina dei professori ordinari e per la nomina degli straordinari. Ma la bontà del sistema è intimamente collegate coll'ordinamento delle Commissioni giudicatrici, che, ad avviso dei sottoscritti, non dovrebbero costituirsi come una semplice emanazione del Governo centrale, senza nessun elemento rappresentativo dell'ente giuridico, che è il più direttamente interessato a prevenire la decadenza e a tutelare l'elevazione morale del corpo insegnante. Si propone quindi, all'art. 13, che quattro membri della Commissione giudicatrice siano nominati dal Governo del Re sulla lista di otto votata dai corpi accademici delle Scuole Superiori di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia; e che appartenga di diritto alla Commissione medesima il professore che insegna nella Scuola la materia più affine a quella messa a concorso.

In quanto poi alla nomina degli assistenti, resa oggi tanto più necessaria dalla obbligatorietà degli

esercizi pratici e didattici, si propone all'art. 14 che si provveda allo scopo con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Corpo Accademico della Scuola.

*
* *

Ed accenniamo brevemente ad alcuni interessi di carattere economico e finanziario.

Giova ricordare anzi tutto che gli stipendi conferiti al personale insegnante dalla recente legge del 20 marzo 1913, in applicazione alla pianta organica, di cui alla Tabella A), non riguardano i soli professori delle Sezioni di Commercio, ma anche quelli delle Sezioni speciali della Scuola Superiore di Venezia, in base al combinato disposto degli art. 9 e 18 della legge medesima.

È da ricordare inoltre che nel penultimo comma dell'art. 18, quale fu inizialmente approvato dalla Camera dei Deputati, si riconobbe nei professori anziani, che all'attuazione della legge avessero percepito un stipendio superiore alle 5000 lire, il diritto di conservare la differenza in più, non ostante l'assorbimento degli aumenti già conseguiti operato dagli stipendi nuovi, di cui all'art. 10 della legge stessa. L'elevamento del limite da L. 5000 a L. 7000, quale apparisce nel testo definitivo dell'art. 18, si dovette ad un emendamento della Camera Senatoriale, provocato dall'on. Dini, ed accettato dal Governo del Re come un semplice emendamento di forma. Ma per escludere gli effetti di esso nei riguardi della sostanza, dovrebbe logicamente dedursene che l'art. 18 non volle assorbiti gli aumenti quinquennali, che già passarono nel patrimonio del Corpo insegnante anteriormente all'attuazione della legge, ma soltanto gli aumenti quinquennali di L. 750 conferiti in numero di quattro dalla nuova opera legislativa, fino allo stipendio massimo di 10000 lire.

Ma pur prescindendosi da una tal conclusione, rimane incontestabile che il Senato del Regno non può aver confuso giammai gli aumenti quinquennali del decimo sui vecchi stipendi cogli *assegni ad personam*, eventualmente conferiti dalle Scuole Superiori di Commercio, coll'approvazione del Governo, a ri-

munerare le speciali benemerienze dei più provetti insegnanti. In materia restrittiva di diritti patrimoniali, non sarebbe concepibile l'applicazione *analogica* della legge da caso a caso, per costringere un Corpo morale autonomo a derogare, *ope legis*, agl' impegni giuridici validamente contratti, quando, in mancanza di una pianta organica, i rapporti fra la Scuola e il Corpo Accademico erano in gran parte disciplinati dalle formule convenzionali del privato diritto.

Della evidenza di tali argomentazioni si rese autorevole interprete anche la Commissione parlamentare, che riferì, per la seconda volta sul progetto di Legge alla Camera dei Deputati, nella seduta del 15 febbraio 1913. Il Relatore on. Lembo propose infatti che si approvasse l'emendamento senatoriale all'art. 18, pel fondamentale motivo che « con tal variazione non si volle togliere dal Senato ai professori ordinari anziani gli *assegni personali*, di cui attualmente essi godono »: e si rivolse al Governo del Re, pregandolo di tener presenti nel campo amministrativo le ragioni di equità, che avevano ispirato il testo iniziale della disposizione transitoria. (Atti Parlam. Camera dei Deputati Leg. XXIII. Sess. 1909. 1913. Doc. Numero 780 C.).

Per questi motivi, si propone all' art. 15 una formula dichiarativa, sanzionante il principio di diritto che gli assegni personali fissi, conferiti al personale insegnante degl' istituti superiori d' insegnamento commerciale anteriormente alla legge 20 marzo 1913 numero 268, non rimangono assorbiti dagli stipendi, di cui all' art. 10 della stessa legge.

Si attribuisce inoltre collo stesso articolo ai singoli Corpi morali la facoltà di concedere al personale già in carica al 1° gennaio 1913, alcuni o tutti i decimi quinquennali previsti dalla nuova legge, purchè ciò avvenga ad esclusivo carico degli stessi Corpi morali, senza nessun aggravio da parte dello Stato, nemmeno per ciò che attiene al servizio delle pensioni governative.

In materia di tasse scolastiche, è da ricordare che l' art. 26 del Regolamento 24 giugno 1883, fissando in L. 100 la tassa pel conseguimento del diploma di magistero presso la R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, devolve la tassa medesima alla Amministrazione dello Stato. Anche a prescindere

da una disposizione regolamentare dichiarativa, sembra incontestabile ai sottoscritti che i proventi del tributo suddetto debbano devolversi oggimai a profitto della Scuola di Venezia, come corpo morale, pel tassativo disposto dell' articolo 3 n. 3 della legge 20 marzo 1913.

Non ci rimane che ricordare l' art. 16, ultimo degli articoli proposti, il quale disciplina il funzionamento della cassa pensioni presso la Scuola Superiore di Venezia, in correlazione al servizio governativo delle pensioni medesime. La lettura del suddetto articolo può costituirne il più efficace commento. Basti osservare che, mentre l' art. 19 della legge organica attribuisce al personale della Scuola di Venezia la facoltà di rinunciare ai benefici della pensione governativa, la disposizione regolamentare in progetto prevede il caso, in cui lo stesso personale intenda recedere dall' iscrizione alla Cassa speciale della Scuola. E le condizioni di un tal recesso ci sembrano degne di approvazione, come quelle che non attribuiscono nessun privilegio al personale dell' istituto di Venezia di fronte all' Amministrazione dello Stato, e riescono profittevoli nello stesso tempo all' Amministrazione della Cassa e all' interesse dei singoli iscritti.

In rapporto alla stessa materia delle pensioni, si spera che il Governo del Re voglia promulgare le disposizioni opportune, affinchè sia computabile, agli effetti utili del trattamento di riposo, non soltanto, il servizio prestato in una determinata Scuola Superiore di Commercio, ma anche quello che si prestò successivamente in più istituti d' insegnamento superiore, anteriormente all' applicazione della legge medesima.

Si confida finalmente che il Regolamento generale non invada con disposizioni troppo minute il campo naturalmente riservato alle discipline statutarie e regolamentari dei singoli enti, rendendone superflua la capacità giuridica e sminuendone la vitalità operosa di bene, secondo lo spirito di tradizioni onorate. E si affida altresì all' opera illuminata dei competenti la promulgazione di speciali norme di diritto transitorio, che, nell' interesse legittimo degli allievi già iscritti alla scuola, valgano a coordinare,

secondo equità, gli ordini scolastici che tramontano, con quelli che sorgono in virtù di legge.

È questo il desiderio ed il voto del Corpo Accademico della Scuola di Venezia, e si spera che sarà esaminato con benevolenza l'avviso di coloro, che dedicarono tanta parte di vita alle cure quotidiane dell'insegnamento commerciale superiore.

LA COMMISSIONE ACCADEMICA

Firmati: FABIO BESTA, Presidente
TOMMASO FORNARI
FERRUCCIO TRUFFI
PIETRO RIGOBON
E. C. LONGOBARDI
LUIGI ARMANNI, estensore.

Allegato A.

ART. 1.

A norma dell' art. 1° della legge 20 marzo 1913 n. 268 e dell' art. 2 del R. Decreto 27 giugno 1909 n. 517, la R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia comprende, oltre alla Sezione triennale di commercio, le seguenti Sezioni o Facoltà speciali della durata di quattro anni:

- I. Sezione consolare.
- II. Sezione magistrale di economia e diritto.
- III. Sezione magistrale di computisteria e ragioneria.
- IV. Sezione magistrale di lingue straniere.

ART. 2.

Gl'insegnamenti fondamentali delle Sezioni speciali esistenti nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, quando non siano impartiti per incarico, sono affidati a cattedre di ruolo, entro i limiti e cogli stipendi stabiliti nella tabella A) annessa alla legge 20 marzo 1913 n. 268.

ART. 3.

Quando un insegnamento fondamentale è comune alla Sezione di commercio e alle Sezioni speciali, o a più Sezioni speciali, è impartito di regola alle diverse classi riunite, dentro i limiti di orario, di cui all' articolo 10 della legge organica.

Quando però una determinata disciplina deve avere una trattazione scientifica affatto diversa, secondo i fini particolari di ciascuna Sezione, le diverse cattedre sono considerate come affini; danno luogo a corsi totalmente o parzialmente diversi e possono essere conferite anche per incarico.

ART. 4.

Sono fondamentali nella Sezione consolare della R. Scuola Superiore in Venezia la seguenti materie:

A) *Comuni alla Sezione di commercio.*

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo; diritto industriale.

3. Istituz. di diritto pubblico; diritto internazionale.
4. Economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Statistica metodologica; demografia; statistica economica.
6. Politica commerciale e legislazione doganale.
7. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
8. Merceologia.
9. Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

B) Comuni alla Sezione magistrale di economia e diritto.

10. Diritto civile.
11. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno). — Corso speciale.
12. Economia politica (corso speciale).
13. Scienza delle finanze (corso speciale).
14. Diritto e procedura penale.
15. Procedura civile.
16. Storia del diritto.

C) Comune alla Sezione magistrale di ragioneria.

17. Contabilità di Stato.

D) Comuni alle Sezioni di magistero.

18. Lingua e letteratura italiana.
19. Lingua francese.
20. Lingua inglese.
21. Lingua tedesca.

E) Materie proprie della Sezione.

22. Diritto internazionale. (Corso speciale).
23. Storia politica e diplomatica.
24. Legislazione coloniale.
25. Geografia e storia delle colonie.
26. Lingua francese (corso speciale).

ART. 5.

Sono fondamentali nella Sezione magistrale di economia e diritto della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia le seguenti materie:

A) *Comuni alla Sezione di commercio:*

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale.
3. Istituz. di diritto pubblico. Diritto internazionale.
4. Economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Statistica metodologica; demografia e statistica economica.
6. Politica commerciale e legislazione doganale.
7. Computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata.
8. Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

B) *Comuni alla Sezione di commercio e al quarto anno delle altre Sezioni magistrali.*

9. Lingua francese.
10. Lingua inglese.
11. Lingua tedesca.

C) *Comuni alla Sezione consolare.*

12. Diritto internazionale. (Corso speciale)
13. Storia politica e diplomatica.
14. Legislazione coloniale.

D) *Comuni alla Sezione magistrale di ragioneria.*

15. Contabilità di Stato.
16. Matematica (corso speciale).

E) *Materie proprie della Sezione.*

17. Economia politica (corso speciale).
18. Scienza delle finanze (corso speciale)
19. Statistica (corso speciale).
20. Diritto civile.
21. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno). — Corso speciale.
22. Diritto e procedura penale.
23. Procedura civile.
24. Storia del diritto.
25. Storia degl' istituti economici.
Esercizi didattici.

ART. 6.

Sono fondamentali nella Sezione magistrale di Computisteria e Ragioneria le seguenti materie:

A) *Comuni alla Sezione di Commercio:*

1. Istituzioni di Diritto privato,
2. Diritto commerciale e marittimo; Diritto industriale.
3. Istituz. di diritto pubblico, Diritto internazionale.
4. Economia politica, Scienza delle finanze, Diritto finanziario.
5. Statistica metodologica; Demografia; Statistica economica.
6. Banco modello.
7. Politica commerciale e legislazione doganale.
8. Computisteria e Ragioneria generale, Ragioneria applicata.
9. Matematica finanziaria.

B) *Comuni alla Sezione di Commercio e al 4^o anno delle altre Sezioni magistrali.*

10. Lingua francese.
11. Lingua inglese.
12. Lingua tedesca.

C) *Comuni alla Sezione magistrale di Economia e Diritto.*

13. Economia politica (Corso speciale).
14. Scienza delle Finanze (Corso speciale).
15. Diritto costituzionale e amministrativo (Diritto pubblico Interno) — Corso speciale.
16. Procedura civile.

D) *Materie proprie della Sezione.*

17. Ragioneria generale e applicata.
18. Contabilità di Stato.
19. Banco modello (IV anno).
20. Storia della Ragioneria.
21. Matematica (Corso speciale).
Esercizi didattici.

ART. 7.

Sono fondamentali nella Sezione magistrale di Lingue straniere della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia le seguenti materie:

A) *Comuni alla Sezione di Commercio.*

1. Lingua Spagnola.

B) *Comuni alla Sezione di Commercio e al 4° anno delle altre Sezioni magistrali.*

2. Lingua francese.
3. Lingua inglese.
4. Lingua tedesca.

C) *Comune alla Sezione consolare.*

5. Storia politica e diplomatica.

D) *Materie proprie della Sezione.*

6. Lingua e Letteratura Italiana.
7. Lingua e Letteratura francese (Corso speciale).
8. Lingua e Letteratura inglese (Corso speciale).
9. Lingua e Letteratura tedesca (Corso speciale).
10. Lingua e Letteratura Spagnola (Corso speciale).
11. Grammatica e lessicologia latina.
12. Storia comparata delle Letterature moderne.
Esercizi didattici.

ART. 8.

La Storia del Diritto, la Storia degli Istituti economici, e quella della Ragioneria; la legislazione coloniale e la geografia e storia delle colonie, la Storia comparata delle Letterature moderne e la Grammatica e lessicologia latina saranno aggiunte alle materie, che attualmente si insegnano nelle rispettive Sezioni di Magistero, non appena ciò sia consentito dalle condizioni del bilancio. Le prime cattedre da costituirsi saranno quelle appartenenti alla Sezione magistrale di lingue.

ART. 9.

Tutti gli esami di promozione sono di carattere orale, ad eccezione degli esperimenti di lingue e letterature moderne, che comprendono una prova scritta e una orale. Anche l'esame di Banco modello alla fine del III corso può comprendere una prova orale e una scritta; e l'esame di merceologia può essere integrato da un esperimento pratico.

Tutte le prove orali sono effettuate nei modi stabiliti dagli art. 134 e seg. del Regolamento generale Universitario, approvato con R. Decreto 9 Agosto 1910 n. 796. Nelle discipline, che comprendono più

anni di studio l'esame deve però superarsi alla fine di ciascun anno scolastico.

Nessun allievo può passare al successivo anno della Sezione o Facoltà cui appartiene, se non ha superato nelle due sessioni di esami le prove in tutte le discipline, dichiarate obbligatorie dal Corpo Accademico per l'anno in corso.

ART. 10.

Gli esami di laurea rimangono disciplinati dal Regolamento 20 Aprile 1907 n. 10560. Le tesi orali sono però determinate in numero di due, e sono entrambi da discutere avanti alla Commissione giudicatrice.

La Laurea conseguita nella Sezione di Magistero per le lingue straniere presso la R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia conferisce il titolo di Dottore negli studi di lingue e letterature moderne.

ART. 11.

I diplomi di magistero presso la R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia seguiranno ad essere conferiti, a norma del Regolamento approvato con R. Decreto 1883 n. 1547 (Serie 3), modificato dal R. Decreto 26 Agosto 1885 n. 3337 e dal R. Decreto 16 Aprile 1908 n. 210. Non potranno però presentarsi agli esami di abilitazione per l'insegnamento nelle Scuole medie di 2° grado, se non coloro, che avranno conseguito la laurea nella rispettiva Facoltà o Sezione, salva l'applicazione dell'art. 5 del suddetto Regolamento pei candidati estranei alla Sezione stessa.

ART. 12.

I Direttori degli Istituti Superiori d'insegnamento commerciale sono nominati con Decreto Reale, su proposta del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a norma dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1913 n. 268.

Il Ministro sceglie in una terna di professori ordinari, votata dal Corpo Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione e di vigilanza della Scuola; e l'eletto dura in carica per un triennio.

ART. 13.

Le Commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici per il conferimento delle cattedre dei professori ordinari e straordinari, e le Commissioni che debbono pronunciarsi sulla promozione degli straordinari ad ordinari, sono costituite di cinque membri.

Quattro membri sono nominati dal Governo nella lista di otto votata a maggioranza di suffragi dai Corpi accademici delle Scuole Superiori di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia, fra coloro che insegnino o abbiano insegnato la stessa materia o una materia affine in un Istituto d'insegnamento superiore commerciale o in una R. Università dello Stato. Appartiene poi di diritto alla Commissione il professore, che insegna nella Scuola la disciplina più affine a quella messa a concorso.

ART. 14.

Gli assistenti alle cattedre sono nominati con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza della Scuola, sentito il Corpo accademico della Scuola medesima.

ART. 15.

Gli assegni personali fissi conferiti al personale insegnante degli Istituti Superiori d'insegnamento commerciale anteriormente alla promulgazione della Legge 20 Marzo n. 268, non rimangono assorbiti dagli stipendi, di cui all'art. 10 della legge stessa, purchè nessuno percepisca un onorario superiore alle 10000 lire.

Le singole Scuole, come Corpi morali, sono autorizzate a concedere in via amministrativa, dentro i limiti del proprio bilancio, al personale già in carica al 1 gennaio 1913, i decimi quinquennali, che si sarebbero maturati a favore del personale medesimo, nel numero e nella misura, di cui all'articolo 10 della Legge citata, senza che possa mai superarsi l'onorario massimo di L. 10000.

I decimi, di cui al precedente comma, saranno conferiti per deliberazione del Consiglio amministrativo dell'ente e secondo la potenzialità del bilancio dell'ente stesso e verranno man mano a cessare col maturarsi dei quinquenni previsti dalla legge a decorrere dal 1 gennaio 1913.

I decimi quinquennali, assegnati in via amministrativa dai singoli Corpi morali, dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1913 n. 268, non sono computati nei riguardi della pensione ad esclusivo carico del bilancio dello Stato.

ART. 16.

Il personale insegnante e amministrativo della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, già regolarmente iscritto alla Cassa pensioni della Scuola stessa alla promulgazione della Legge 20 marzo 1913 n. 268, può recedere da tale iscrizione e rimanere esonerato dalle corrispondenti ritenute.

Nella ipotesi, di cui al precedente comma, la Cassa pensioni della Scuola rimane obbligata al pagamento della differenza fra la pensione liquidata dal Governo e quella che sarebbe stata liquidata dalla Scuola, se l'impiegato fosse rimasto iscritto alla Cassa speciale e avesse prestato alla stessa Scuola di Venezia anche il servizio, compiuto alle dipendenze dello Stato o altrimenti computato dallo Stato medesimo agli effetti utili del collocamento a riposo.

Quando l'impiegato non consegua il diritto all'indennità o alla pensione governativa, l'indennità o la pensione può rimanere a carico della Scuola, secondo le Leggi regolatrici della materia, come se l'impiegato fosse rimasto iscritto alla cassa speciale, fino al proprio collocamento a riposo, ai sensi del precedente comma. Ma se l'impiegato o la sua famiglia conseguirono il diritto alla indennità governativa, l'importo di una tale indennità dovrà essere conferito alla Cassa speciale della Scuola, per ottenere da questa il pagamento della pensione eventualmente dovuta, a norma del comma 2.

Quando un iscritto alla cassa speciale della Scuola di Venezia rinunci a qualunque diritto verso la Cassa medesima, questa potrà fornirgli in tutto o in parte, secondo equità, il contributo, di cui al comma 7 dell'art. 18 della legge 20 marzo 1913 n. 268.

Ordine degli Studi per la Sezione di Commercio

MATERIE D' INSEGNAMENTO ORARIO SETTIMANALE	I. anno	II anno	III. anno
1. Istituzioni di diritto privato	3		
2. Diritto commerciale e marittimo, Diritto industriale		3	3
3. Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto internazionale		4	
4. Economia politica, Scienza delle Finanze, Diritto finanziario		3	3
5. Statistica metodologica, Demografia, Statistica economica	3		
6. Banco modello	3	3	6
7. Politica commerciale e Legislazione doganale			3
8. Computisteria e Ragioneria Generale, Ragioneria applicata	3	2	2
9. Matematica finanziaria	3	2	
10. Merceologia	3	2	2
11. Geografia economica e commerciale, Storia del Commercio	3	3	3
12. Lingua Francese	3	2	2
13. Lingua Inglese	3	3	3
14. Lingua Tedesca	3	3	3
15. Lingua Spagnola	3	3	
Totale delle ore settimanali	33	33	30

TABELLA II

Ordine degli studi per la Sezione Consolare

MATERIE D'INSEGNAMENTO ORARIO SETTIMANALE	I anno	II anno	III anno	IV anno
A) Comuni alla Sezione di Commercio.				
1. Istituzioni di diritto privato	3			
2. Diritto commerciale e marittimo; Diritto industriale		3	3	
3. Istituzioni di Diritto pubblico; Diritto internazionale		4		
4. Economia politica, Scienza delle Finanze e Diritto finanziario		3	3	
5. Statistica metodologica; Demografia e Statistica econom.	3			
6. Politica commerciale e Legislazione doganale			3	
7. Computisteria e Ragioneria generale; Ragioneria applicata	3	2	2	
8. Merceologia	3	2	2	
9. Geografia economica e commerciale. Storia del Commercio	3	3	3	
B) Comuni alla Sezione magistrale di Economia e Diritto.				
10. Diritto civile		2	2	2
11. Diritto costituzionale e amministrativo (Diritto pubblico interno) (Corso speciale).			2	2
12. Economia politica (Corso speciale)				3
13. Scienza delle finanze (Corso speciale)				2
14. Statistica (Corso speciale)				2
15. Diritto e procedura penale				3
16. Procedura civile				2
17. Storia del Diritto	3	3		
C) Comuni alla Sezione magistrale di Ragioneria.				
18. Contabilità di Stato				3
D) Comuni alla Sezione di Commercio e al 4. anno delle Sezioni magistrali.				
19. Lingua e letteratura Italiana	3			
20. Lingua Francese	3	2	2	
21. Lingua Inglese	3	3	3	2
22. Lingua Tedesca	3	3	3	2
E) Materie proprie della Sezione.				
23. Diritto Internazionale (Corso speciale)			2	2
24. Geografia e storia delle colonie				2
25. Storia politica e diplomatica.		3	3	3
26. Legislazione coloniale				2
27. Lingua Francese (Corso speciale).	2	2	2	2
Totale delle ore settimanali	32	35	35	34

TABELLA III

Ordine degli studi per la Sezione magistr. di Economia e Diritto

MATERIE D'INSEGNAMENTO ORARIO SETTIMANALE	I anno	II anno	III anno	IV anno
A) Comuni alla Sezione di Commercio.				
1. Istituzioni di Diritto privato	3			
2. Diritto commerciale e marittimo; Diritto industriale		3	3	
3. Istituzioni di diritto pubblico; Diritto internazionale		4		
4. Economia politica; Scienza delle Finanze e Diritto finanziario		3	3	
5. Statistica metodologica; Demografia e Statistica econom.	3			
6. Politica commerciale e Legislazione doganale			3	
7. Computisteria; Ragioneria generale e Ragioneria applicata	3			
8. Geografia economica e commerciale e Storia del Commercio	3	3	3	
B) Comuni alla Sezione di Commercio e al 4. anno delle Sezioni magistrali.				
9. Lingua Francese	3	2	2	
10. Lingua Inglese	3	3	3	2
11. Lingua Tedesca	3	3	3	2
C) Comuni alla Sezione Consolare.				
12. Diritto internazionale (Corso speciale)			2	2
13. Storia politica e diplomatica		3	3	
14. Legislazione coloniale				2
D) Comuni alla Sezione magistrale di Ragioneria.				
15. Contabilità di Stato				3
16. Matematica (Corso speciale)				2
E) Materie proprie della Sezione.				
17. Economia politica (Corso speciale)				2
18. Scienza delle Finanze (Corso speciale)				2
19. Statistica (Corso speciale)				2
20. Diritto Civile		2	2	2
21. Diritto Costituzionale e amministrativo (Diritto pubblico interno) (Corso speciale).			2	2
22. Diritto e procedura penale			2	2
23. Procedura civile				2
24. Storia del Diritto	3	3		
25. Storia degli Istituti economici				2
Totale delle ore settimanali	24	29	31	29

TABELLA IV^a

Ordine degli Studi per la Sezione Magistrale di Ragioneria

MATERIE D'INSEGNAMENTO ORARIO SETTIMANALE	I. anno	II. anno	III. anno	IV. anno
A) Comuni alla Sezione di Commercio				
1. Istituzioni di diritto privato	3			
2. Diritto Commerciale e marittimo; Diritto industriale		3	3	
3. Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto internazionale		4		
4. Economia politica, Scienza delle Finanze e Diritto finanziario		3	3	
5. Statistica metodologica, Demografia e Statistica economica	3			
6. Banco Modello	3	3	6	
7. Politica commerciale e legislazione doganale			3	
8. Computisteria e Ragioneria generale, Ragioneria applicata	3	2	2	
9. Matematica finanziaria	3	2		
B) Comuni alla Sezione di Commercio e al 4° anno delle Sezioni Magistrali.				
10. Lingua Francese	3	2	2	
11. Lingua Inglese	3	3	3	2
12. Lingua Tedesca	3	3	3	2
C) Comuni alla Sezione Magistrale di Economia e Diritto				
13. Economia politica (Corso speciale)				2
14. Scienza delle Finanze (Corso speciale)				2
15. Diritto costituzionale e amministrativo (Diritto pubblico interno) Corso speciale.			2	2
16. Procedura civile				2
D) Materie proprie della Sezione				
17. Ragioneria generale e applicata (Corso speciale)			2	2
18. Contabilità di Stato				3
19. Banco modello (IV. anno)				6
20. Storia della Ragioneria		2	2	
21. Matematica (Corso speciale)				2
Totale delle ore settimanali	24	27	31	25

TABELLA V^a

Ordine degli Studi per la Sezione Magistrale di Lingue Straniere

MATERIE D' INSEGNAMENTO ORARIO SETTIMANALE	I. anno	II. anno	III anno	IV. anno
A) Comuni alla Sezione di Commercio				
1. Lingua Spagnola	3	3		
B) Comuni alla Sezione di Commercio e al 4^o anno delle altre Sezioni Magistrali				
2. Lingua Francese	3	2	2	
3. Lingua Inglese	3	3	3	2
4. Lingua Tedesca	3	3	3	2
C) Comune alla Sezione consolare				
5. Storia politica e diplomatica			3	3
D) Materie proprie della Sezione				
6. Lingua e Letteratura Italiana	3	2	2	2
7. Lingua Francese (Corso speciale)	3	3		
8. Letteratura Francese			3	3
9. Lingua Inglese (Corso speciale)	3	3		
10. Letteratura Inglese			3	3
11. Lingua Tedesca (Corso speciale)	4	4		
12. Letteratura Tedesca			3	3
13. Lingua e Letteratura Spagnola (Corso speciale)			3	3
14. Grammatica e lessicologia latina	3	3		
15. Storia comparata delle letterature moderne		2	2	2
Totale delle ore settimanali	28	28	27	23



60648

BIBL
PUBBL.
54
TUDI
VENEZIA